

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. 2730

Cavareno, 24.12.2020

ORDINANZA N. 74/2020

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta temporaneo per operazioni di sgombero e asportazione della neve presso i piazzali comunali nel territorio di Cavareno durante le nevicate inverno 2020-2021 - deposito neve proveniente dallo sgombero neve su terreni, anche privati, per garantire regolare viabilità veicolare sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che nelle ultime settimane si sono verificate copiose nevicate con conseguenti disagi riguardanti la viabilità e la sicurezza della circolazione e sono in previsione ulteriori fenomeni nei prossimi giorni;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede a far effettuare il servizio di pulizia e asportazione delle strade e dei piazzali comunali, mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Considerato che la sosta degli autoveicoli sulle strade, nelle piazze e nelle aree di sosta, rallenta ed intralcia la manovra dei mezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali ghiaioso, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità e della sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni;

Ritenuto indispensabile garantire in caso di ulteriori nevicate un adeguato e celere intervento di sgombero e asportazione della neve per ripristinare la circolazione stradale e pedonale in completa sicurezza;

Atteso che nel corso delle operazioni di sgombero della neve risulta inevitabile che parte della stessa venga sospinta anche su area privata e che è vietato il gettare la neve proveniente dalle aree private sul suolo pubblico;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.) e in particolare gli artt. 7, 9 e 159;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al C.E.L. 03.05.2018 n 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA, IN CASO DI NEVicate, DALLE 07.00 ALLE ORE 09.00 E ALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 NEI PIAZZALI COMUNALI DI VIA ROMA ANTISTANTI I CIVICI 39 (PROLOCO) - 64 (BAR CHICCO D'ORO) - 79 (SUPERMERCATO CONAD), IN VIA MARCONI (PIAZZALE AMBULATORIO), VIA DE ZENIS, VIA DE CAMPI, PIAZZA PRATI E PRESSO LA TENNIS HALLE;**
- **LA POSSIBILITA' DI DEPOSITARE LA NEVE PROVENIENTE DALLO SGOMBERO DELLE STRADE SUI PRATI, ANCHE PRIVATI QUALORA NECESSARIO, PER GARANTIRE LA REGOLARE VIABILITÀ VEICOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;**

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

DISPONE

Che la presente ordinanza rimane in vigore dalla data di pubblicazione all'albo telematico fino al 15.04.2021

INVITA

La popolazione a lasciare libere le aree pubbliche da veicoli ed occupazioni per permettere un ottimale e rapido intervento di sgombero della neve e di evitare di gettare la neve proveniente dalle aree private sulla strada pubblica.

DEMANDA

All'ufficio tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento oltre alla pubblicazione all'albo telematico ed agli albi comunali. Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento. Essi sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

AVVERTE

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.), dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Codice Penale.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Stazione Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato
- Corpo Forestale di Fondo avente competenza sul territorio interessato (0463-839812);

AVVERTE ALTRESI

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO

F.to Luca Zini